

La piattaforma della F.I.S.

no
spettacolo

Premessa

La Federazione Italiana Scuola, pur essendo consapevole delle gravi difficoltà che si incontrano nella contrattazione relativa al pubblico impiego a causa del pesante deficit pubblico e, soprattutto, degli accordi già intervenuti con le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL UIL, ritiene di dover utilizzare il nuovo contratto per una effettiva valorizzazione della professionalità del personale della scuola.

Sono ben note le vicende che hanno portato, negli anni scorsi, alla definizione di una particolare situazione contrattuale nei confronti della Magistratura e si è conclusa da poco la lunga vertenza dei medici i quali hanno insistentemente richiesto una particolare considerazione della peculiarità, della delicatezza e dell'importanza della funzione da loro svolta.

La F.I.S., nel riconoscere l'importanza delle funzioni svolte da magistrati e medici, osserva che la istituzione scolastica, se correttamente impostata, svolge una funzione di importanza anche maggiore rispetto a quella di magistrati e medici.

La scuola rivendica infatti, grazie al primario compito educativo, la propria funzione fondamentale di promozione umana, in tutti i suoi aspetti.

In quest'ottica il principale punto di riferimento del nostro discorso non può che essere il personale insegnante, al quale l'azione educativa è affidata in forma diretta e immediata.

E' interessante osservare, in proposito, che gli insegnanti, come i magistrati ed i medici che già hanno ottenuto trattamenti particolari, svolgono le loro funzioni sotto la propria personale responsabilità senza partecipazione o interferenza dei « superiori ».

Ciascun insegnante infatti è solo di fronte alla propria scolaresca, con la responsabilità sia dell'insegnamento, sia della valutazione.

La natura delle tre funzioni sopra considerate comporta altresì la mancanza di avanzamenti di « carriera »: magistrati, medici e insegnanti svolgono, ciascuno, una funzione della massima delicatezza ed importanza e, proprio per questo, la loro funzione non « cresce » se non grazie alla maggiore esperienza o ad un maggior impegno.

Da queste considerazioni discendono i due elementi principali della presente piattaforma e cioè la richiesta di un inquadramento particolare all'interno del pubblico impiego e la richiesta di non comprimere ulteriormente lo sviluppo di carriera.

Quest'ultimo infatti che era al

100 per cento fino a qualche anno fa già è stato ridotto al 64 per cento dall'attuale sistema retributivo.

Un terzo elemento di grande importanza è la visione unitaria della funzione docente che comporta, da un lato, la definizione di un quadro retributivo unico per tutto il personale insegnante del comparto e, dall'altro, il ripristino dell'aggancio con il personale universitario, aggancio ribadito, pochi anni fa, dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Il particolare riferimento contenuto, in questa premessa, alla funzione del personale docente non esclude tuttavia la dovuta considerazione dei compiti svolti, nella scuola, dal personale direttivo, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Se infatti la primaria funzione educativa è svolta dal personale docente, il restante personale completa un quadro necessariamente unitario e collabora, anche con il diretto contatto con gli alunni, al corretto svolgimento della funzione educativa.

Un ultimo elemento che si vuole evidenziare in premessa è la necessità di risolvere, in forme corrette ed efficaci, il problema del precariato sia degli insegnanti sia dei non insegnanti in modo che nello ambiente scolastico regni quella serenità che è premessa indispensabile per una efficace azione educativa.

Reclutamento

Ponendo come obiettivo principale la rivalutazione e la valorizzazione della professionalità docente la FIS afferma, in primo luogo, la necessità di normalizzare le procedure relative al reclutamento che, una volta sanate le sperequazioni create dagli ultimi provvedimenti di natura straordinaria, dovrà essere basato sempre su procedure concorsuali.

In questo campo dovranno essere rivisti i programmi, dovrà essere riservata una adeguata valutazione del servizio scolastico prestato dagli aspiranti, dovranno essere pienamente valorizzati i risultati ottenuti in precedenti concorsi, dovrà essere riservato, sia nei concorsi a cattedra sia nei concorsi direttivi, il 50 per cento dei posti disponibili a coloro che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi; tale riserva sarà applicata per mezzo di apposite graduatorie, da aggiornare sulla base dei nuovi titoli conseguiti dagli interessati e sulla base dei risultati dei successivi concorsi.

Per quanto riguarda le commissioni esaminatrici si chiede che

Aperta la trattativa

La trattativa per il rinnovo del contratto, come diciamo nel « fondo », è stata aperta e subito sospesa a causa della crisi politica.

La F.I.S., insieme ad altri sindacati autonomi, il 23 giugno scorso ha avuto un incontro con il Governo, rappresentato dal Ministro Gaspari e dal Sottosegretario Amalfitano. Non si è tuttavia entrati nel merito, perché gli altri sindacati della scuola, a quanto hanno dichiarato i rappresentanti del Governo, considerano pregiudiziale la soluzione di alcuni problemi non « contrattuali » (autonomia delle scuole, riordinamento dell'amministrazione scolastica, ecc.).

Su tali problemi è stato distribuito un testo base di 10 pagine. Sembra che, in realtà, i sindacati confederali ancora non siano pronti, e cioè non abbiano raggiunto l'accordo tra loro. D'altro lato lo Snals, dopo il clamore del blocco degli scrutini, lo ha ritirato per un « pugno di mosche » (che erano volate via già prima della crisi politica).

La F.I.S. aveva invece mantenuto il blocco (efficace soprattutto nei conservatori di musica, controllati dall'UNAMS) e lo ha ritirato soltanto in presenza della convocazione ufficiale per la trattativa.

la scelta dei componenti avvenga con preciso riferimento all'attività di insegnamento svolta; che la stessa persona non possa far parte, per due volte di seguito di una commissione, se non in caso di assoluta necessità; che il sistema del sorteggio, sempre che sia conservato, venga applicato anche per le surroghe; che si faccia il possibile, ai fini della univocità dei criteri di giudizio, per evitare lo scorporo in sottocommissioni rigide e praticamente autonome; che si giunga al decentramento su area regionale, anche dei concorsi direttivi.

A favore dei beneficiari della legge 326-1984, attualmente in servizio in qualità di supplenti, si chiede che l'immissione in ruolo avvenga immediatamente, sulla base di un corrispondente aumento dei posti DOA; tale aumento verrà progressivamente riassorbito nei prossimi anni, e l'intera operazione non dovrà avere conseguenze negative nei confronti del 50 per cento dei posti disponibili riservati, per legge, ai concorsi ordinari.

Per quanto riguarda i passaggi di ruolo, che non devono essere generalizzati, occorrerà stabilire che gli interessati devono essere in possesso di un risultato positivo conseguito in un concorso relativo alla cattedra richiesta.

Aggiornamento

Per quanto riguarda l'aggiornamento la FIS, pur non escludendo la possibilità di organizzarlo in forma collegiale, soprattutto con riferimento a determinate discipline di insegnamento, afferma la possibilità, per i singoli insegnanti, di migliorare le proprie capacità didattiche sulle base di autonome iniziative, giovandosi eventualmente di strumenti, facilmente accessibili,

appositamente per loro predisposti.

Ciò che importa infatti, ai fini dell'aggiornamento, non è tanto la frequenza di determinati corsi, quanto il miglioramento della propria capacità professionale. Per il conseguimento di tale obiettivo e partendo anche dalla considerazione del fatto che l'accesso all'insegnamento è avvenuto, negli scorsi anni, sulla base di procedure molto diversificate tra loro, si propone l'introduzione, a favore degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, di forme di valutazione della capacità professionale in base alle quali si potrà procedere, da un lato, al riconoscimento di un adeguato beneficio di carriera e, d'altro lato, alla eliminazione delle discriminazioni oggi esistenti tra il personale fornito di risultati positivi conseguiti in concorsi a cattedre e personale immesso in ruolo in base al possesso del semplice titolo di abilitazione. La FIS propone pertanto, con cadenza triennale, l'indizione di particolari colloqui e verifiche di natura didattica, in base ai quali gli insegnanti potranno ottenere un'accelerazione di carriera pari a tre anni e, qualora l'interessato sia entrato nei ruoli sulla base del semplice titolo di abilitazione, l'equiparazione a coloro i quali sono in possesso di risultato positivo

Continua in seconda pagina

Questo numero

del giornale viene stampato, nell'identico testo, per l'Unione Scuola Italiana - U.S.I. (già S.N.S.M.), per il Sindacato Sociale Scuola e per la Federazione Lavoratori Scuola ed è frutto della collaborazione delle tre organizzazioni.

La piattaforma della

dalla prima pagina

conseguito in concorso a cattedre.

L'accelerazione di carriera potrà essere conseguita una sola volta; ne potrà beneficiare, ad ogni concorso, non più del 10 per cento della categoria interessata; dopo il compimento di tre anni di effettiva permanenza in ruolo non vi saranno limiti alla partecipazione al concorso.

Al fine di aggiornare, approfondire e ampliare la propria preparazione dovrà essere consentito, per determinati periodi, il distacco presso strutture pubbliche o private, en-

Orario di insegnamento

Realizzato, in tal modo, un reale impegno per la maggiore qualificazione della funzione docente, occorre ripristinare, per gli insegnanti, i limiti orari del loro impegno. Considerato che l'art. 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ha introdotto, tra gli insegnanti di scuola secondaria, l'obbligo di prestare servizio per 3 ore settimanali in aggiunta al normale orario di cattedra, si ritiene necessario stabilire, in linea di principio, che l'orario di cattedra per gli insegnanti di scuola secondaria è di 15 ore settimanali, con tutte le conseguenze che ne derivano. Si ritiene inutile specificare che le cattedre, così

o istituzioni sia in Italia sia all'estero, sempreché si tratti di svolgere funzioni collegate al proprio insegnamento.

Si osserva, a titolo di esempio, che la funzione di lettore di italiano presso una università straniera può consentire all'insegnante di lingue un proficuo e duraturo contatto con la civiltà e la cultura del paese nel quale si parla la lingua che è oggetto del suo insegnamento; siccome l'università straniera corrisponde un compenso, l'onere dell'iniziativa sarebbe limitato, come del resto negli altri casi di effettiva utilizzazione temporanea dell'insegnante.

come sono oggi costituite, non devono necessariamente essere modificate, ma i singoli insegnanti avranno benefici di natura economica sia nel caso che la loro cattedra sia costituita da un maggior numero di ore settimanali di insegnamento, sia nel caso in cui siano chiamati a prestare le 3 ore settimanali di servizio aggiuntivo di cui si è detto sopra.

Analogamente si chiede, per le insegnanti di scuola materna, la riduzione dell'orario a 25 ore settimanali e, per gli insegnanti elementari, in relazione ai nuovi orari e programmi, la riduzione a 20 ore.

Lavoro straordinario

Un discorso analogo dev'essere fatto nei confronti delle 20 ore mensili riguardanti l'attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola, di cui all'articolo 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Tale limite orario, che ha sollevato innumerevoli perplessità e gravi confusioni, deve essere abolito e sostituito con la riaffermazione del principio fondamentale in base al quale l'insegnante, proprio a causa della peculiarità della sua funzione, è tenuto, in aggiunta all'attività d'insegnamento, all'espletamento di determinate funzioni. Tale principio è di per sé sufficiente nei confronti di quelle attività, come i colloqui con i familiari degli alunni, l'assistenza dei medesimi durante gli intervalli ed all'inizio e al termine delle lezioni, che sono grosso modo uguali per tutti gli insegnanti e hanno natura di ordinaria amministrazione. Devono invece essere retribuiti a parte, come lavoro straordinario, impegni di particolare rilevanza come le riunioni del collegio dei docenti e

gli impegni che non sono comuni a tutti gli insegnanti o incombono in maniera differenziata a seconda del tipo di disciplina d'insegnamento. Si cita a mo' d'esempio, la correzione degli elaborati per le discipline per le quali è prevista una apposita valutazione di tali prove e si citano, sempre a titolo d'esempio, le riunioni dei consigli di classe il cui numero varia da 1, per gli insegnanti che prestano servizio presso una sola classe, a 15 o 18 per coloro i quali invece prestano servizio per una sola ora settimanale per classe.

Il lavoro straordinario dovrà essere retribuito, per ogni ora, in misura pari alla trattenuta relativa ad un'ora di sciopero, con le maggiorazioni normalmente applicate (20, 30, 40 per cento a seconda che si tratti di lavoro in giorno feriale, o notturno o festivo).

Maggiorazioni retributive dovranno essere applicate qualora il normale orario di servizio si svolga in turni antimeridiani e pomeridiani.

Ruolo unico

Ristabilita così la giustizia retributiva per gli insegnanti, sia mediante il riconoscimento del merito sia mediante la retribuzione delle maggiori prestazioni, occorre affrontare il problema retributivo nella sua globalità. E' noto che, fin dal 1974, l'art. 7 del citato D.P.R. n. 417 ha affermato la necessità di una formazione universitaria completa per tutti gli insegnanti. Si è sviluppato, da allora, il discorso della unificazione dei ruoli del personale docente, ma non va dimenticato che la fondamentale legge 30 luglio 1973, n. 477 aveva stabilito, all'art. 3, che doveva essere con-

servato il rapporto allora esistente tra i parametri del personale docente laureato della scuola secondaria e quelli degli assistenti e dei professori universitari. Risoltasi allora, praticamente, con una beffa la conservazione di tale rapporto, non si può non considerare oggi, da un lato, il notevole avanzamento ottenuto dai docenti universitari e, dall'altro, la persistente aspirazione dei docenti di scuola secondaria al mantenimento del preesistente rapporto.

La Federazione Italiana Scuola propone pertanto che si ponga mano all'inquadramento in unico ruo-

lo di tutto il personale docente, dalla scuola per l'infanzia alla secondaria superiore, mantenendo tuttavia interne articolazioni tra il settore primario, la scuola media e la scuola secondaria superiore. E' noto che, a questo proposito, si sono verificate alterne vicende nel decennio successivo all'emanazione della citata legge n. 477. Con la legge 11 luglio 1980, n. 312, pur essendo stata conservata, ad personam, la differenziazione derivante dal cosiddetto «maturato economico», era stata tuttavia abolita qualsiasi differenziazione tra la scuola media e la scuola secondaria superiore ed erano state poste le premesse per il completo livellamento retributivo tra tutti gli insegnanti, una volta attuata la norma relativa alla preparazione universitaria. Nel successivo contratto (D.P.R. 2 giugno 1981 n. 271) veniva tuttavia reintrodotta una differenziazione, nello sviluppo di carriera, tra la scuola media e la scuola secondaria superiore; veniva altresì stabilito che gli insegnanti di scuola secondaria superiore che già avessero raggiunto l'ultima classe di stipendio ottenessero due scatti biennali aggiuntivi. Con legge 26 aprile 1985, n. 61 tale norma veniva estesa a tutti gli insegnanti di scuola secondaria superiore in servizio alla data del 1°-1-81. E' a tutti evidente la natura estemporanea e disorganica di norme siffatte tendenti ad una differenziazione del reale trattamento economico, pur senza infrangere, all'apparenza, il principio della unificazione dei ruoli del personale docente della scuola media e della scuola secondaria superiore. E' chiaro che siffatte difficoltà aumenteranno non appena sarà stato realizzato il principio della preparazione a livello universitario per tutti gli insegnanti. Al fine di superare queste difficoltà la Federazione Italiana Scuola propone che il personale docente della scuola primaria e secondaria, anche in considerazione della peculiarità della funzione, sia inquadrato in un unico livello funzionale articolato tuttavia in undici anziché in nove classi stipendiali, definite sulla base di incrementi dell'8 per cento rispetto alla classe iniziale. In questo quadro gli insegnanti della scuola primaria si gioveranno delle prime nove classi stipendiali; gli insegnanti della scuola media inizieranno la loro carriera con la seconda classe e la proseguiranno fino alla decima; gli insegnanti di scuola secondaria superiore inizieranno con la terza classe e proseguiranno fino all'undicesima.

Si otterrà in questo modo, senza ricorrere ad artifici di varia natura, una modesta differenziazione retributiva tra gli insegnanti dei tre ordini e gradi di scuola e sarà possibile ripristinare il rapporto, sempre esistito in passato, con i docenti dell'Università.

Con riferimento a tale rapporto si richiamano qui i tre scatti biennali aggiuntivi (nota 1 dal quadro I della tabella C - D.L. 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con legge 30 marzo 1976, n. 88) concessi quando rimase immutato come è detto sopra, il parametro 443 comune con i docenti universitari. Tali scatti, pur essendo in numero superiore, destinati ad una diversa categoria di persone, ed in rapporto ad un contesto contrattuale completamente diverso, furono considerati assorbiti dai due scatti biennali ag-

giuntivi di cui è detto sopra (circolare n. 180 del 6 giugno 1981 del Ministro P.I.).

Tali scatti, conservati allora ai capi di istituto ai fini del loro inquadramento come presidi, dovrebbero ora essere restituiti agli interessati, per una elementare questione di giustizia.

Un cenno soltanto alla necessità di ripristinare il trattamento economico estivo a favore dei supplenti

sulla base dell'articolo 5 sub 1 del D.L. C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, rimasto in vigore per quasi 40 anni.

Si noti che la normativa vigente fino al 1947 non decurtava la retribuzione ai supplenti, ma suddivideva lo stipendio annuo in 10 mensilità.

Vedremo a parte le questioni relative al trattamento economico del personale direttivo e non docente.

STIPENDIO BASE LORDO ANNUO

l'anzianità di carriera è indicata a fianco dello stipendio

Classi	Primarie	Media	Sec. Superiore
1°	7.800.000 0		
2°	8.420.000 2	8.420.000 0	
3°	9.040.000 4	9.040.000 2	9.040.000 0
4°	9.660.000 6	9.660.000 4	9.660.000 2
5°	10.280.000 8	10.280.000 6	10.280.000 4
6°	10.900.000 10	10.900.000 8	10.900.000 6
7°	11.520.000 12	11.520.000 10	11.520.000 8
8°	12.140.000 14	12.140.000 12	12.140.000 10
9°	12.760.000 16	12.760.000 14	12.760.000 12
10°		13.380.000 16	13.380.000 14
11°			14.000.000 16

Indennità integrativa speciale e pensione

Affrontiamo a questo punto due questioni di grande rilevanza, che riguardano tutto il personale: venuta meno la fase acuta dell'inflazione, si pone con urgenza il problema del conglobamento dell'indennità integrativa nello stipendio, al fine di ripristinare la normalità retributiva.

Sia pure in modo graduale, occorre pervenire a tale conglobamento per eliminare le attuali, gravissime sperequazioni: le due voci retributive sono state infatti già conglobate di fatto ai fini del calcolo della nuova scala mobile, mentre si continua a prendere in considerazione il solo stipendio ai fini degli scatti biennali e della liquidazione.

Altra situazione da sanare è quella dei dipendenti collocati a riposo in data successiva all'inizio dei vari trienni contrattuali, ai quali devono essere corrisposti i benefici del contratto, alle scadenze stabilite, anche se, nel frattempo, sono stati collocati a riposo; e ciò, anche al fine di sanare il contenzioso già esistente in materia.

Sempre in materia di pensionamento, si chiede che l'interessato continui a percepire lo stipendio fino al momento in cui l'Amministrazione è in grado di corrispondere la pensione, fatta salva la possibilità di conguaglio.

Personale direttivo

Particolarmente confusa e contraddittoria è, attualmente, la situazione retributiva del personale direttivo.

Occorre tener presente che lo stipendio iniziale è superiore del 16 per cento rispetto a quello dell'insegnante e che è richiesta una anzianità di almeno 5 anni per poter partecipare al concorso a preside: come conseguenza al momento dell'inquadramento in qualità di preside, l'interessato si vede assegnare uno stipendio tabellare talora molto inferiore rispetto a quello goduto come insegnante (la permanenza degli insegnanti nelle prime due classi stipendiali è infatti di 4 o 5 anni).

Nel D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345 si è cercato di porre rimedio a tale situazione assegnando, in aggiunta allo stipendio tabellare, «l'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale» (articolo 6); è stata inoltre assegnata

una indennità che potremmo definire anomala, in quanto pensionabile ed assoggettata alla medesima disciplina dello stipendio.

La FIS, al fine di rivalutare la retribuzione del personale direttivo e, nel contempo, ribadire lo stretto legale esistente tra la funzione docente e quella direttiva, chiede che al personale direttivo sia attribuito, come stipendio iniziale, quello finale del personale docente, conservando l'eventuale «maturato economico».

E' evidente infatti che chi vince il concorso a preside dopo aver raggiunto il massimo della carriera non ha, anche in base alla richiesta FIS, un immediato vantaggio economico.

Per ovviare a questo inconveniente si chiede che l'attuale indennità, nella misura iniziale unica, sia assegnata, in tutto o in parte, in aggiunta all'eventuale maturato economico, a coloro i quali, in seguito all'inquadramento come personale direttivo, non abbiano aumenti tabellari o li abbiano in mi-

Federazione Italiana Scuola

inferiore rispetto all'indennità. In tal modo si raggiungerebbe, ad un più consistente miglioramento economico (derivante so-

prattutto dal più favorevole sviluppo di carriera), l'obiettivo della chiarezza e della giustizia retributiva.

STIPENDIO BASE LORDO ANNUO

Classi	Primaria	Media	Secondaria sup.
1°	12.760.000	13.380.000	14.000.000
2°	13.780.000	14.450.000	15.120.000
3°	14.800.000	15.520.000	16.240.000
4°	15.820.000	16.590.000	17.360.000
5°	16.840.000	17.660.000	18.480.000
6°	17.860.000	18.730.000	19.600.000
7°	18.880.000	19.800.000	20.720.000
8°	19.900.000	20.870.000	21.840.000
9°	20.920.000	21.940.000	22.960.000

Personale non docente

Per quanto riguarda il personale non docente si chiede che le graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, contenenti un numero di aspiranti di un'età superiore al fabbisogno, non vengano rinnovate finché non siano state definite nuove norme di reclutamento anche in rapporto ai nuovi

profili professionali.

In merito all'attuale sistema di immissione in ruolo, si chiede di privilegiare le forme tendenti all'eliminazione del precariato, rispetto a quelle tendenti a favorire il passaggio di ruolo.

Si chiede cioè che nel prossimo concorso, per quanto riguarda il personale ausiliario e ammi-

nistrativo, il 30 per cento dei posti disponibili sia destinato al concorso riservato e il rimanente 70 per cento a quello ordinario.

Per quest'ultimo si propone che i richiesti 24 mesi di anzianità siano raggiungibili anche sommando servizi prestati in diversa qualifica, sempreché l'interessato abbia almeno 12 mesi di servizio nella qualifica per la quale concorre.

Anche per i coordinatori di segreteria si chiede che la percentuale del concorso riservato sia portata al 30%. Si chiede poi un concorso speciale, basato sulle modalità indicate dalla legge 270 del 1982, riservato ai coordinatori di segreteria in servizio al 9 settembre 1986 con nomina del provveditore, che abbiano un'anzianità di almeno 24 mesi, comunque prestati. In base a tale concorso si compilerà una graduatoria ad esaurimento, alla quale saranno destinati ogni anno il 50% dei posti residui.

Il rimanente 50% sarà destinato ai concorsi ordinari.

Per quanto riguarda il trattamento economico si osserva che i nuovi profili professionali hanno assegnato, a tutto il personale non docente, compiti più impegnativi, come l'accompagnamento degli alunni, l'uso di macchine contabili complesse, ecc., per cui si chiede per tutti il passaggio al livello superiore; per i coordinatori di segreteria tale livello è l'attuale 7°, da-

to che il 5° e il 6° già erano praticamente equiparati.

La tabella predisposta dalla FIS è ricavata da tali livelli superiori, incrementati, sulla base della normale dinamica contrattuale, dell'8 per cento circa.

Dovranno inoltre essere definite adeguate indennità per mansioni particolari (quali lo accompagnamento degli alunni fuori dall'edificio scolastico e lo uso di macchinari complessi) e, nei confronti dei coordinatori di segreteria, con riferimento alle dimensioni dell'istituto scolastico.

Per gli aiutanti tecnici, in particolare, si chiede il passaggio al sesto livello e la riserva di una determinata quota nei concorsi per il passaggio a insegnanti tecnico pratici.

Per quanto riguarda il lavoro straordinario si fa riferimento a quanto detto per le altre categorie di personale e si osserva che esso non dovrà superare le 30 ore mensili e le tre ore giornaliere.

In rapporto ai nuovi profili professionali si chiede che si proceda, anche per il personale non insegnante, con corsi di qualificazione, durante l'orario di servizio.

Si chiede infine che il servizio pre-ruolo sia riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, nella stessa misura nella quale viene riconosciuto al personale insegnante.

scritto, la censura e le conseguenze economiche dei provvedimenti di maggior gravità abbiano effetto soltanto quando divengano definitivi i relativi provvedimenti.

Per tutti i ricorsi esperibili in materia disciplinare si chiede l'istituzione del silenzio-assenso quando siano trascorsi 90 giorni dallo inoltramento del ricorso.

LIMITI DI ETA'

Per tutto il personale della scuola si chiede che coloro i quali, al compimento dei 65 anni di età, non raggiungano il minimo o il massimo della pensione, possano rimanere in servizio fino ai 70 anni.

PART TIME

La FIS chiede che si proceda alla introduzione del part-time tra il personale della scuola, secondo le norme contenute nella proposta di legge n. 2640 presentata alla Camera dei Deputati fin dal 4 giugno 1981.

D.O.A.

Nei confronti dei licei artistici e degli istituti d'arte si chiede che vengano istituite le DOA a livello provinciale, come per gli altri tipi di scuola.

NUMERO ALUNNI PER CLASSE

Quanto al numero degli alunni per classe, si chiede che esso non superi le 25 unità nelle scuole secondarie superiori e non superi le 20 unità nella scuola media e primaria.

DIRITTI SINDACALI

E' inammissibile la richiesta di preavviso al personale insegnante che sciopera

L'Avvocatura distrettuale dello Stato ha espresso in data 19 maggio 1986 - su richiesta del Provveditore agli Studi di Cagliari - il seguente parere in merito alla legittimità da parte del Capo di Istituto di chiedere al personale insegnante una dichiarazione di adesione allo sciopero.

Registri: Partenza N. 1619 - Cons. N. 51-86 Cap.

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine alle modalità di proclamazione dello sciopero del personale insegnante.

Esaminata la richiesta di parere formulata con la nota in riferimento, la Scrivente esprime l'avviso che non sarebbe legittima una imposizione ai docenti dell'obbligo di preavvisare il Capo d'Istituto sulla loro eventuale adesione allo sciopero proclamato in sede sindacale.

Si deve rilevare, in merito, che soltanto una specifica regolamentazione legislativa (sempre auspicata, finora mai realizzata) sarebbe idonea ad introdurre siffatte limitazioni all'esercizio del diritto di sciopero, o meglio a disciplinare nel loro complesso tutte le modalità con le quali il predetto diritto deve essere in concreto esercitato; ma in assenza di siffatta specifica regolamentazione, la Scrivente nutre forti perplessità sulla legittimità di un ordine di servizio, con il quale il Capo dell'Istituto pretendeva di stabilire i termini e le modalità del preavviso imposto ai singoli docenti, dato che costoro hanno fino all'ultimo momento, la facoltà di aderire o meno allo sciopero proclamato dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Ma si possono svolgere, a questo riguardo, delle ulteriori considerazioni. Il preavviso alle famiglie degli alunni, dato in tempo utile e nei modi idonei, circa l'avvenuta proclamazione dello sciopero del personale docente, pone sicuramente i genitori nella condizione di valutare l'opportunità di inviare a scuola i propri figli nella consapevolezza che potrebbe non essere garantita quella vigilanza e quell'assistenza che ordinariamente vengono prestate dall'Amministrazione scolastica. Il diritto all'esercizio della funzione didattica, del resto, non rientra tra i diritti primari, che debbono essere salvaguardati anche in caso di sciopero; che anzi quest'ultimo è diretto proprio ad impedire l'esercizio di quella funzione. La famiglia che sia stata congruamente preavvertita, dunque, non può pretendere di vedere assicurato, da parte dell'Amministrazione scolastica, l'esercizio di una funzione che essa non è in grado di svolgere compiutamente, data la proclamazione dello sciopero. Il fatto che, poi, alcuni docenti eventualmente non aderiscano alla protesta e si rendano disponibili, non muta i termini della questione; accanto alla libertà di scioperare, infatti, si pone l'identica facoltà di non aderire allo sciopero, ma nessuna disposizione di legge impone al singolo lavoratore di comunicare preventivamente al proprio datore di lavoro se aderirà o meno allo sciopero proclamato.

Del resto, a ben considerare, se una siffatta norma vi fosse, verrebbero in gran parte attenuati gli effetti negativi che lo sciopero mira a determinare; giacché una cosa è imporre alle organizzazioni sindacali di dare un congruo preavviso all'Amministrazione circa il periodo prescelto per l'astensione dal lavoro, in modo da evitare l'insorgere di situazioni di pericolo per gli allievi, altra cosa è indicare preventivamente quanti soggetti aderiranno alla protesta. In tale ultima ipotesi, infatti, l'Amministrazione potrebbe tentare di paralizzare gli effetti negativi dello sciopero, assicurando in qualche modo l'esercizio della funzione didattica, la cui non fruibilità costituisce invece l'obiettivo dello sciopero medesimo.

Resta da fare un'ultima considerazione. Anche ammettendo, per ipotesi, che al singolo docente possa essere imposto l'obbligo di informare preventivamente l'Amministrazione sulla propria adesione allo sciopero, deve rilevarsi che la eventuale violazione di detto obbligo sarebbe del tutto priva di sanzione, non potendo ammettersi che il docente sia assoggettabile a procedimento disciplinare per la trasgressione posta in essere. Per quanto concerne, infine, una ipotetica responsabilità penale dei docenti, conseguente ad una generica violazione del dovere di esercitare la vigilanza sui minori loro affidati, la Scrivente ritiene che tutti gli accertamenti in ordine alla configurazione di tale responsabilità possano e debbano essere esperiti unicamente dalla competente autorità giudiziaria; alla quale peraltro l'Amministrazione potrà segnalare, ove lo ritenesse opportuno, i nominativi di quei docenti che, avendo partecipato ad uno sciopero illegittimamente proclamato, abbiano dato causa ad una situazione di pericolo per gli alunni, ovvero abbiano comunque determinato l'insorgenza di fatti penalmente rilevanti.

Cagliari 19 maggio 1986

L'Avvocato distrettuale dello Stato

STIPENDIO BASE ANNUO LORDO

Classi	Liv. IV Ausiliari	Liv. V Ammin.tivi	Liv. VI Tecnici	Liv. VII Segretari
I	4.900.000	6.100.000	6.300.000	7.200.000
II	5.290.000	6.590.000	6.800.000	7.780.000
III	5.680.000	7.080.000	7.300.000	8.360.000
IV	6.070.000	7.570.000	7.800.000	8.940.000
V	6.460.000	8.060.000	8.300.000	9.520.000
VI	6.850.000	8.550.000	8.800.000	10.100.000
VII	7.240.000	9.040.000	9.300.000	10.680.000
VIII	7.630.000	9.530.000	9.800.000	11.260.000
IX	8.020.000	10.020.000	10.300.000	11.840.000

Norme di stato giuridico

TRASFERIMENTI

In materia di trasferimenti si chiede la soppressione per tutto il personale della scuola, della norma contenuta nell'art. 70 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, relativa al trasferimento d'ufficio « per accertata situazione di incompatibilità ».

Si ritiene infatti che, in una società civile, tali situazioni non debbano verificarsi e, in ogni caso, siano sufficienti le restanti norme dello stato giuridico ed in particolare quelle sulla disciplina e sui trasferimenti a domanda.

Per quanto riguarda gli spostamenti dei docenti all'interno della scuola, si chiede che essi avvengano soltanto con il consenso degli interessati o per evidenti motivi di necessità.

Venendo ora ai trasferimenti per « soppressione di posti o di cattedra », si chiede che vengano disposti soltanto nell'ambito del distret-

to o del comune, qualora comprenda più distretti. In caso di impossibilità, l'interessato sarà utilizzato come soprannumerario.

Nella graduatoria interna relativa ai trasferimenti d'ufficio dovrà essere calcolato con punteggio pieno tutto il servizio riconosciuto valido ai fini della carriera e coloro che abbiano subito un trasferimento d'ufficio dovranno conservare, a tempo indeterminato, il diritto di precedenza per il rientro nella propria scuola e, in subordine, nel comune della propria scuola.

In caso di trasferimento d'ufficio dovrà inoltre essere corrisposta l'indennità di prima sistemazione.

DISCIPLINA

In materia disciplinare si chiede che la procedura prevista dall'articolo 104 del D.P.R. 31 marzo 1974, n. 417 sia applicata anche alla censura.

Si chiede poi che l'avvertimento

Conservatori e Accademie

Riportiamo ora qui di seguito, in forma più schematica, la particolare piattaforma contrattuale relativa ai Conservatori ed alle Accademie.

A) Aspetti giuridici

1) Riforma dei Conservatori come traspare dall'ampia convergenza in atto nel Parlamento.

2) Reclutamento del personale. Direttori di Conservatorio: blocco dell'attuale concorso dequalificante.

Precari: al d.d.l. Malagodi n. 1660 proposta di articolo aggiuntivo per il personale docente precario

« Annualmente saranno banditi concorsi per l'assunzione del personale docente nei posti liberi della pianta organica dei Conservatori di musica.

I concorsi si svolgeranno con le modalità previste dall'art. 67 della legge n. 312-1980.

Il personale docente, giudicato idoneo dalle Commissioni previste nell'articolo 67 citato, che abbia successivamente prestato a qualunque titolo almeno un anno di servizio nei Conservatori di musica, viene assunto nell'organico del Conservatorio stesso ».

3) Attività docente e professionale.

A) Posizione principale.

L'opzione va esercitata dopo la riforma del Conservatorio e dopo la approvazione della legge Lagorio (d.d.l. n. 1634 - Senato della Repubblica: « Nuovo ordinamento delle attività musicali di danza e del teatro di prosa »).

(Continua in quarta pagina)

La scala mobile

Il calcolo dell'indennità integrativa speciale, in base alle nuove norme contenute nel D.P.R. 1° febbraio 1986 n. 13 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 1986) è molto complesso.

Anziché pubblicare la circolare (n. 158 del 22 maggio 1986, con allegata circolare n. 27 del Ministero del Tesoro) tentiamo una nostra analisi del nuovo sistema, tanto più che il testo ufficiale, nell'unico esempio che fornisce, ipotizza un tasso percentuale di incremento del costo della vita ben diverso da quello reale.

L'ESONERO DEL VICARIO

Il disegno di legge n. 2887 che prevede l'esonero dall'insegnamento del docente con funzione vicaria in caso di legittimo impedimento del Capo di Istituto per più di 30 giorni, è stato approvato dalla Camera.

Trasmesso al Senato ha avuto il n. 1821 ed è stato esaminato, in sede referente, il 25 giugno scorso (relatore Sen. Ferrara Salute).

I prescritti pareri sono stati espressi, in termini favorevoli, il 24 giugno dalla prima Commissione e il 25 dalla quinta.

Occorre partire dall'ultima cifra lorda uguale per tutti, corrisposta fino all'aprile del 1986 (L. 774.341).

Come è noto nelle buste paga di maggio sono entrate cifre differenziate e si è fatto ritorno allo scatto semestrale, riferito sempre all'indice « sindacale ».

Tale indice viene calcolato dall'Istat al termine del semestre e la percentuale di incremento (con due cifre decimali) viene applicata per intero, sulla cifra di L. 580.000.

Sulla rimanente parte della « retribuzione » la percentuale di incremento viene applicata soltanto per il 25%.

Vediamo ora che cosa si intende per « retribuzione »: la relativa cifra (che chiamiamo A) viene determinata sommando lo stipendio mensile iniziale lordo della qualifica di appartenenza, e l'indennità integrativa speciale lorda già maturata.

Siccome da questa cifra vanno detratte le 580.000 lire di cui si è detto (che indichiamo con B), per determinare l'entità dell'incremento di scala mobile si può procedere in questo modo: determinata in C la differenza tra A e B, si divide per quattro la cifra C (indicizzata al 25%) e si aggiunge il risultato a B ottenendosi così la cifra sulla quale, per le singole « qualifiche »,

può essere applicata, per intero, la percentuale di incremento.

Siccome tutti gli insegnanti di scuola secondaria avevano nell'aprile del 1986, lo stipendio iniziale lordo di L. 554.167 e l'indennità integrativa era, nello stesso mese, di L. 774.341, si ottiene un totale di L. 1.328.508 dal qual evanno sottratte lire 580.000.

La cifra che ne risulta (lire 748.508) va divisa per quattro ed il risultato di L. 187.127 deve essere aggiunto a 580.000.

Sulla risultante cifra di lire 767.127 può essere calcolato, sul piano pratico, l'indice di incremento che, per il semestre in corso è del 2,72%; la cifra che ne risulta (L. 20.865,8544) arrotondata a L. 20.866 va ad aggiungersi alle precedenti 774.341, dando la cifra lorda di L. 795.207, che, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, diventa L. 729.205.

Per gli insegnanti elementari si ottiene la cifra di L. 794.725 netta L. 728.763; come si vede la differenza, almeno per ora, è minima.

Il discorso non è finito perché al momento dei successivi aggiornamenti anche la cifra 580.000 deve essere rivalutata sulla base, evidentemente, dell'incremento di cui è detto sopra (2,72% nel 1° semestre).

Dal 1° novembre 1986 si avrà dunque il nuovo aggiornamento sulla base dell'indice di incremento che sarà maturato a quella data e con riferimento alla cifra di L. 595.776 (L. 580.000 più l'incremento di L. 15.776) da indicizzare al 100%.

La parte da indicizzare al 25% sarà costituita dalla somma dello stipendio mensile lordo iniziale di qualifica in godimento a quella data e dall'indennità integrativa speciale lorda attuale (795.207) dalla quale dovrà essere sottratta la cifra indicizzata al 100% (595.776); lo stesso accadrà, con i relativi aggiornamenti, per i semestri successivi.

Un ultimo chiarimento: abbiamo parlato di indice sindacale che, a fine aprile 1986, segnava un incremento di 3,64; quest'ultima cifra deve tuttavia essere rapportata all'indice globale 134, per cui, su base 100, dà un incremento del 2,72%; anche questa operazione dovrà essere fatta nei prossimi semestri. (m. g.)

La piattaforma

dalla terza pagina

B) Posizione subordinata.

1. Tutti i docenti di Conservatorio e di Accademia possono stipulare contratti per attività connesse con la propria materia di insegnamento. Analogamente professionisti privati possono stipulare contratti con i Conservatori e le Accademie per l'insegnamento di materie afferenti la propria attività professionale.

2. Le modalità della prestazione professionale, la durata, il compenso economico saranno stabiliti negli appositi momenti contrattuali previsti per il settore pubblico, presso il Ministero della funzione pubblica in uno specifico settore del comparto scuola, oppure affidati, per il settore privato, alla contrattazione collettiva, secondo le modalità proprie. La trattativa sarà condotta con i sindacati più rappresentativi della categoria.

3. Per i docenti che eserciteranno l'opzione in forza della legge 312 e successive modificazioni, il contratto avrà durata fino al raggiungimento del 65° anno di età o del 70°, qualora non sia stato raggiunto il minimo della pensione, oppure a seconda dei termini previsti dai contratti in vigore. Non saranno effettuate trattenute per somme già erogate a qualunque titolo. All'entrata in vigore della relativa legge si avrà un primo momento contrattuale specifico.

4) Problemi vari.

L'Amministrazione deve inoltre realizzare gli impegni assunti con l'UNAMS il 24 ottobre 1985, che si riferiscono a:

— Problema della compatibilità fra l'attività di docente nei Conservatori e nelle Accademie e lo svol-

gimento della professione artistica. (Coma sopra).

— Calendario scolastico (inizio contemporaneo delle lezioni nei Conservatori e nelle Accademie).

— Congedi per motivi artistici (da determinarsi in termini più favorevoli per gli interessati).

— Teoria solfeggio e dettato musicale entro i termini del compimento inferiore.

— Direttori di Conservatorio in rapporto al ruolo dei Consigli di Amministrazione e dei Presidenti dei Consigli stessi.

— Disciplina dell'ammissione degli studenti stranieri.

B) aspetti economici.

1. Per nessun motivo attualmente va alterato il rapporto stabilito dall'articolo 66 della legge 312-1980 all'interno del livello ottavo: cioè punto economico di partenza identico fra Direttori e Docenti (e questo, soprattutto in forza del principio dell'elettività del Direttore di Conservatorio e di Accademia). In sintesi: stesso stipendio e stesso livello così come è oggi.

2. L'indennità di direzione (oggi di circa L. 150.00 mensili) va aumentata di 10 volte;

3. Le percorrenze di carriera debbono essere portate a 16 anni e non deve essere diminuito il valore degli 8 scatti biennali iniziali (pari all'8 per cento ciascuno), né può essere alterato il meccanismo degli scatti biennali successivi, al 2,50 per cento;

4. Va riconosciuta agli accompagnatori al pianoforte la funzione docente;

5. La funzione dei segretari va diversamente considerata e rivalutata con un passaggio di livello.

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Direzione - Redazione - Amministrazione: 60185 Roma, Via Magenta 24 - Telefono: 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip « 82 » s.r.l. Via Pacetti 7 - Tel. 33.85.174 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

Il nuovo calendario

Il 22 aprile scorso il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1320 presentato dal Ministro Falcucci, contenente nuove norme sul calendario scolastico. Il testo, trasmesso alla Camera, ha avuto il n. 3.705 ed è stato assegnato alla Commissione Istruzione, in sede deliberante.

Durante la riunione del 5 giugno tale Commissione ha dovuto prendere atto della mancanza dei prescritti pareri di altre commissioni, per cui non ha potuto procedere alla approvazione del testo; il giorno 11 giugno il testo è stato approvato, ma dovrà tornare al Senato, essendo stato modificato il quarto comma.

Successivamente tutto si è bloccato, a causa della crisi di Governo.

Il testo riguarda unitariamente tutto il « Comparto scuola » e ci sembra che si sia fatto finalmente qualcosa di buono, anche se di limitata importanza.

Ecco il testo dell'articolo unico.

1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licenzi artistici e gli istituti d'arte, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.

3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

4. L'anno scolastico può essere diviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti, da adottarsi per tutte le classi.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività

didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.

6. Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre. Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell'attività didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate.

7. Il sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.

8. I riferimenti temporali all'inizio ed al termine dell'anno scolastico, contenuti nelle disposizioni vigenti, sono date con il 1° settembre e il 31 agosto. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, attuale in servizio, rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

Spettacolo

(dalla prima pagina)

ti partiti politici, forti delle loro più o meno nobili tradizioni storiche, è comprensibile che ogni partito si preoccupi per se stesso e per le continue anche se piccole, variazioni delle percentuali elettorali.

Tuttavia un minimo di senso di responsabilità dovrebbe spingere i « responsabili » a comportarsi diversamente.

E' pur vero che ogni partito tiene d'occhio l'opinione pubblica, ma c'è il pericolo che lo spettacolo, nel suo complesso, disgiusti completamente l'opinione pubblica.

Qualcosa di buono tuttavia può nascere anche da questa crisi; che il governo della scuola sia tolto dal binario morto e non accada più, tanto per fare un esempio, che una proposta di riforma della secondaria superiore, che ha tenuto impegnato il Parlamento per tre legislature, sia ora pubblicamente sconfessata dai presidenti delle commissioni istruzione della Camera e del Senato. *Et de hoc satis.*

LE MISURE ANTISCIOPERO

La F.I.S. (Federazione Italiana Scuola), costituita da sette organizzazioni sindacali autonome, vibratamente protesta contro le misure antisciopero del Ministro della P. I., lesive delle libertà sindacali.

Osserva in proposito che è trascorso un anno e mezzo dal momento in cui, in base alla recente legge sul pubblico impiego, si sarebbero dovute aprire le trattative; i sindacati confederali, d'altro lato, hanno sabotato l'azione, non presentando la propria piattaforma, tuttora oggetto di verifica.

La F.I.S. giudica insensata la sostituzione dell'insegnante nel momento conclusivo dell'anno scolastico e, in ogni caso, conferma il blocco degli scrutini e degli esami, fino a che il Governo non abbia assunto concreti impegni in merito alle richieste contenute nella propria piattaforma.

Comunicato stampa del 9 giugno 1986